

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1965

(17^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (853) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 188, 190, 197
AUDISIO 189, 190, 193, 195, 196
BONAFINI, *relatore* 188, 193
D'ANGELOSANTE 196, 197
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 192, 193, 194, 195, 196, 197
TRABUCCHI 191, 192, 193, 195, 196, 197
VECCELIO 190, 193, 194, 195, 197
VERONESI 190

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (871) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 198, 199
FRANCAVILLA 199
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 199
TRABUCCHI 198, 199
VERONESI 198

« Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia » (874) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 206, 207, 208
MOLINARI, *relatore* 206
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 207, 208

« Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni » (880) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 199, 200, 204, 205, 206
BERNARDI 204, 205
BONAFINI 202, 205
FORMA 204
FRANCAVILLA 203, 204
MONTAGNANI MARELLI 206
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il Commercio* 203, 205, 206
TRABUCCHI 201, 202, 204, 206
VECCELIO, *relatore* 199, 201, 203
VERONESI 200, 201, 203, 205
ZANNINI 202, 205

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Audisio, Berlanda, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Cerreti, D'Angelosante, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Passoni, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Moro e Perugini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Monni e Criscuoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Oliva.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (853)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAFINI, relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, in un certo senso segna il progresso della produzione tecnica del cemento dal 1939 (anno a cui risale la disciplina normativa di questo prodotto) fino ad oggi; e, a tale scopo, reca in primo luogo, all'articolo 1, una elencazione particolareggiata dei vari tipi di leganti idraulici rappresentanti, grosso modo, tutta la gamma dei prodotti oggi in uso.

I colleghi della 9ª Commissione hanno avuto occasione, se non erro l'anno scorso, di visitare un certo numero di cementerie italiane — in particolare della Regione siciliana — ed hanno avuto modo di constatare quale progresso si sia avuto in termini chimici, in questo settore; oggi è forse necessario indicare, sulle confezioni del prodotto poste in vendita, le caratteristiche di fabbricazione.

L'opportunità del disegno di legge è dovuta al fatto che vi sono diversi modi di concepire, particolarmente nel settore edilizio, la costruzione. Noi abbiamo oggi tre tipi di fabbricazione del cemento, che si diversificano per gli elementi di composizione: vi è il cemento di loppa, che ha una capacità di presa rapida e raggiunge le caratteristiche della massima garanzia in tre giorni; quello pozzolanico, che arriva egualmente a quel grado di garanzia, ma in un periodo di tempo che va dai quindici ai diciotto giorni; ed infine il cemento che rappresenta il prodotto di scorie di altoforno e che raggiunge le suddette tecniche di garanzia in ventotto giorni. Ora, la legge del 1939 imponeva che la capacità di resa dei cementi si manifestasse nell'arco di tempo di ventotto giorni appunto per il fatto che a quell'epoca non vi era prodotto che avesse capacità di legante idraulico idonee ad anticipare nel tempo tale indicazione; oggi, invece, i nuovi sistemi di fabbricazione impongono una nuova distinzione delle caratteristiche del cemento, la quale dovrà essere più rigorosa proprio per la differenza tra i tre tipi di cemento citati.

È evidente che il disegno di legge in esame non giunge a tanto. Esso si limita infatti, oltre a prevedere i tipi di leganti idraulici, a stabilire che all'esterno della confezione in cui è contenuto il legante vengano indicate le sue caratteristiche tecniche, la sua qualità e lo stabilimento produttore. Inoltre il prodotto deve essere garantito da eventuali manomissioni — quando è fornito in sacchi — per mezzo di sigilli. Mi diceva infatti un tecnico di una delle più moderne cementerie che è sufficiente usare un diverso tipo di acqua, o che la sabbia non sia setacciata a dovere, perchè lo stesso *portland* non presenti più quei determinati requisiti. Il provvedimento quindi tende a far sì che i componenti di un dato tipo di cemento siano tali da garantire la costruzione. Permette inoltre al produttore, qualora avvenga un disastro, un crollo, di dimostrare che esso non è da imputarsi ad una mancata garanzia del prodotto. Queste disposizioni incontrano il consenso di tutto il settore interessato, nel quale viva è l'attesa di una classi-

ficazione in materia. Minuziosa è l'elencazione dei leganti idraulici: cementi, agglomerati cementizi, calci idrauliche, ciascuno con le sue particolari caratteristiche; minuziosa è soprattutto, così come è necessario nel rapporto tra produttore ed acquirente, la descrizione delle modalità di fornitura dei leganti stessi e di accertamento dei loro requisiti di accettazione.

Il disegno di legge — il primo dal 1939 ad oggi che miri a regolare la produzione ed il commercio dei leganti idraulici — rappresenta un primo passo per una normativa che in un secondo tempo, come accennavo dianzi, e speriamo presto, si addentrerà nelle specializzazioni della produzione.

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare il disegno di legge in esame alla approvazione dei colleghi.

AUDISIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, concordo con quanto ha esposto il relatore, soprattutto sull'opportunità, da lui rilevata, di riprendere il discorso su tutta la produzione e il commercio dei cementi nel nostro Paese; desidero tuttavia avanzare una brevissima osservazione.

L'onorevole rappresentante del Governo mi consentirà di rilevare che il provvedimento giunge con estremo ritardo; e che non ci si può accontentare della considerazione « meglio tardi che mai », poichè in tal modo non si risolve niente. Da quando infatti si è iniziata in Italia la produzione di cemento a base di loppa, le caratteristiche precedenti di fabbricazione sono completamente mutate; lo stesso trasporto dei cementi, che prima avveniva quasi esclusivamente per mezzo di sacchi, oggi ha luogo quasi esclusivamente alla rinfusa, offrendo tale metodo maggiori garanzie soprattutto per quanto riguarda la difesa dalle intemperie, dato che i sacchi sono soggetti a deterioramento. Quindi, se vi fosse stata una maggiore attenzione da parte degli organi tecnici — l'aspetto politico della questione è estremamente marginale — non si sarebbe perso tanto tempo; il che sarebbe stato opportuno, perchè, soprattutto per le aziende di Stato, in passato, si era fatto molto.

Desidero ricordare (per rilevare quanto siano sensibili anche i dirigenti della nostra industria statale a questi problemi) che da uno degli ultimi stabilimenti impiantati per la loppa d'altoforno venne segnalato, tempo fa, come non fossero rispettate le esigenze della nuova produzione. Rivolgemmo una interrogazione in merito al Ministro, ma la risposta fu puramente interlocutoria. Solo oggi possiamo esaminare, finalmente, il disegno di legge.

Nulla da dire su quanto stabilito dall'articolo 1 circa la suddivisione in categorie dei leganti idraulici — suddivisione che risponde alle esigenze del settore — nè sugli altri articoli. L'unico rilievo di una certa considerazione è da farsi all'articolo 5, terzo comma, là dove si parla del rifiuto della merce, che dovrebbe essere notificato dall'acquirente al fornitore entro tre mesi dalla spedizione, sotto pena di decadenza. Ora tale termine, a mio modesto avviso, è eccessivo. Esso ripete quanto stabilito da una norma precedente, mentre oggi i cementi non sono quasi più confezionati in sacchi, ma viaggiano alla rinfusa in appositi automezzi, dai quali vengono scaricati nei depositi dei cantieri per mezzo di una pompa, e perciò è evidente che, in tre mesi, soprattutto per i cementi a base di loppa si determinerebbe un certo pericolo. Io non voglio, in questo momento, fare illazioni; ma l'esperienza della vita ci insegna che qualche volta, con il vantaggio di un termine così vasto, si possono trovare degli espedienti per contestare la validità della merce entro il novantesimo giorno. Il termine suddetto, quindi, dovrebbe secondo me essere di due mesi, periodo più che sufficiente tanto per i cementi imballati nei sacchi quanto per quelli alla rinfusa. Oltre tutto vi è il vantaggio di quanto stabilito dall'articolo 4, poichè al momento in cui l'acquirente fa il prelievo del materiale acquistato si passa alla prova di validità della merce; quindi con una prova effettuata con un campione di così larga portata (l'articolo parla di un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante), su una partita di mille sacchi avremo già una garanzia abbastanza estesa. Ecco perchè, proprio per favorire il funzionamento tecnico-organizza-

tivo degli stabilimenti, penso che il termine in questione debba essere ridotto a due mesi.

Non mi resta che sollecitare il Governo a predisporre un progetto di legge che tratti completamente e diffusamente tutto il problema edilizio italiano; e, soprattutto, il problema cementizio dalla produzione al commercio e fino al momento dell'impiego nei vari usi cui è destinato. Auspichiamo quindi che quanto prima si possa veramente risolvere una questione che interessa una larga parte della popolazione italiana.

P R E S I D E N T E . Lei intende proporre un emendamento all'articolo 5?

A U D I S I O . Ho fatto presente una questione. Se però il Governo è contrario non tengo a presentare un emendamento per poi vederlo respinto.

V E R O N E S I . Concordo con le affermazioni del relatore circa l'opportunità del provvedimento da un punto di vista logico. Le prime norme in materia furono infatti emanate nel 1907, ed i termini tecnici in esse previsti furono validi per 18 anni; fino, cioè, al 1925, quando fu varata una nuova legge, che però ebbe vita breve. Un'altra legge, nel 1927, venne successivamente modificata nel 1929, nel 1930, nel 1932 e nel 1933. Nel 1939, infine, fu promulgato il regio decreto n. 2228, che è stato in vigore fino ad oggi.

Ora gli interessati chiedevano da lungo tempo una nuova normativa; ed istituti specializzati, quale, ad esempio, il Consiglio nazionale delle ricerche, elaborarono dei testi che purtroppo, però, rimasero sempre fermi perchè continuamente superati dalla realtà dei tempi. Infatti, per non agire con la celerità che è necessaria in queste situazioni, bisognava ogni volta ritornare da capo sotto ogni aspetto.

È quindi indubitato che il disegno di legge in esame deve essere approvato con la massima urgenza. Riterrei però opportuno, all'articolo 8, là dove è detto « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sarà

emanato il regolamento di esecuzione della presente legge », stabilire un termine perentorio di quattro o sei mesi dalla data di pubblicazione della legge; sia perchè tale regolamento è già pronto presso il Consiglio nazionale delle ricerche, sia al fine di non perdere ulteriore tempo, dato che il termine perentorio obbligherà tutto l'apparato burocratico alla dovuta celerità.

Per quanto riguarda la proposta del collega Audisio circa il rifiuto della merce, vorrei sentire l'opinione del collega Vecellio. Il termine di tre mesi stabilito dal provvedimento sarebbe stato dettato dal fatto che il cemento per dighe dà luogo ad un minore sviluppo di calore ed è pertanto soggetto ad un periodo di rassodamento più lungo. Esso raggiunge infatti il più alto grado di resistenza non in ventotto ma in novanta giorni.

V E C E L L I O . È un'osservazione che avevo fatto anche io, perchè ci sono cementi per dighe che raggiungono l'indurimento e quindi le alte resistenze, ai fini di prove o altro, nel termine di 90 giorni; quindi il termine è stato praticamente fissato al tempo massimo per eventuali prove.

Vorrei aggiungere, anche per l'esperienza che ho in questa materia, che una migliore regolamentazione era senz'altro necessaria. Quella del 1939, tuttora in vigore, è certamente superata. La tecnica in questo settore ha fatto notevolissimi passi in avanti. I colleghi hanno già accennato a questo, anzi io mi compiaccio con il relatore per la sua esposizione molto interessante anche dal punto di vista tecnico. Posso dire, però, per esperienza personale, che in questi ultimi dieci anni problemi relativi ai cementi non ne sono mai sorti per noi costruttori; sia come quantità che come qualità siamo sempre stati abbastanza soddisfatti. Ricordo invece che prima e dopo guerra quando si costruivano le grandi dighe si ponevano problemi molto vaghi relativamente alla qualità del cemento.

A questo proposito vorrei dire che i termini di 28 e di 90 giorni sono molto relativi. Il cemento in sacchi o sfuso in genere viene messo in opera entro una settimana dall'arrivo in cantiere. I grandi cantieri hanno una capacità di immagazzinamento corrispon-

dente ad un massimo di cinque o sei giorni di lavoro; nelle grandi dighe, dove si gettano fino a mille, duemila metri cubi di calcestruzzo al giorno, con l'impiego cioè di cinque, seimila quintali di cemento, un deposito di dieci, ventimila quintali rappresenta il fabbisogno di quattro o cinque giorni. Le prove che noi facciamo a distanza di tre mesi servono a ben poco. Le discussioni che intervenivano quando le resistenze non raggiungevano i limiti prestabiliti erano molto formali, perchè evidentemente non si poteva abbattere una diga. Le prove a distanza di tre mesi, insisto su questo punto, sono, in genere, prove più che altro formali, teoriche, che possono tutt'al più servire per i produttori di cemento per poter affermare che i propri materiali sono o non sono idonei. Questa è la realtà. Si dice: le prove del calcestruzzo devono essere fatte dopo ventotto giorni. Ma dopo ventotto giorni in genere l'opera è già costruita e non si può più buttare giù una costruzione perchè si è visto che il calcestruzzo non aveva quella determinata resistenza.

Nell'articolo 8 si dice: « Con decreto del Presidente della Repubblica ... sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge ». Ora, è qui, secondo me, che deve manifestarsi tutto il sistema di controllo. Nei nostri cantieri non facciamo le prove a sette giorni, che è qualcosa di meno dei ventotto e enormemente meno dei tre mesi. Direi che nell'articolo 8 bisognerebbe stabilire almeno che le prove devono essere fatte dopo sette giorni.

Altra questione. Qui si parla di 14 categorie di leganti idraulici. Per la verità, a me pare che siano un po' troppe. Perchè distinguere i cementi per dighe di ritenuta? Per le dighe di ritenuta si adopera sempre cemento pozzolanico, perchè è il cemento a più lenta maturazione. Che vuol dire ciò? Vuol dire minore sviluppo di calore. Il problema fondamentale nelle grandi opere di calcestruzzo è di avere il minimo calore di maturazione, il minimo calore di presa, perchè altrimenti si formano crepe o altro. Ma non voglio dilungarmi su questo, dico soltanto che a me pare che siano troppe le categorie elencate.

È esatta la necessità di controlli tempestivi e quindi una stagionatura a ventotto giorni, che ritengo però potrebbe ridursi a sette.

Vorrei poi fare un'altra osservazione, e mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario.

Il controllo del calcestruzzo e del cemento è una gran bella cosa, ma bisogna regolarne urgentemente e in maniera più moderna e adeguata alle necessità attuali l'utilizzazione. Noi oggi parliamo di prefabbricazione, parliamo di opere in calcestruzzo pre-compresso e pre-teso. Lei è venuto a visitare lo stabilimento dell'Alfa Romeo; lì noi mettevamo in opera le voltine della copertura entro sei ore dal getto. Questa è la realtà. Quindi come si può parlare di controlli a sette, venti o più giorni? Bisogna, onorevole Sottosegretario, regolamentare diversamente questa materia. Noi ingegneri facciamo le opere di straforo. E poi dobbiamo andare nei vari uffici dei vari Ministeri per ottenere delle approvazioni. Evidentemente la materia richiede una regolamentazione più adeguata, più attinente alle situazioni attuali.

T R A B U C C H I . Io naturalmente non intendo entrare nel merito delle questioni tecniche, che non conosco; però avrei alcune osservazioni di carattere legislativo da fare, e mi sembra opportuno di sottoporle all'attenzione della Commissione e soprattutto al Governo.

Comincio col dire che nel disegno di legge vi sono delle definizioni legali (secondo i vecchi concetti le leggi non dovrebbero mai definire) che sono incomplete. Bisognerebbe che tali definizioni fossero almeno sufficientemente chiare. Quando leggo, per esempio, il punto c) dell'articolo 2, mi domando se si voleva scrivere un pezzo di romanzo o un articolo di legge. Qui si legge: « Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali di cui alla lettera A) che, in relazione all'opportunità di limitare il calore d'idratazione ed il ritiro (questo è perfettamente inutile, perchè devono avere delle caratteristiche oggettive), potranno avere particolari valori minimi di resistenza alla com-

pressione che verranno fissati dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 8 della presente legge ». Evidentemente il tecnico che ha scritto questo non è andato dal suo consulente legale a domandare come si scrive una norma. Nella frase « potranno avere particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati dal regolamento di esecuzione ... », evidentemente bisognava adoperare una formula lievemente diversa. Questa formula si ricollega, secondo me, anche all'articolo 8, nel quale si prevede una delega al Governo per l'emanazione delle norme per l'accertamento delle caratteristiche stabilite.

Ora, mi pare che qui ci siano due tipi diversi di norme. Un primo tipo concerne « i limiti minimi delle resistenze meccaniche con le tolleranze relative; gli altri requisiti chimici e fisici .. e la metodologia delle prove », cioè ci sono delle norme regolamentari e delle norme che non sono invece regolamentari, ma sono norme tecniche integrative della definizione della legge, che mi pare dovrebbero essere introdotte nell'articolo 2. Per esempio si potrebbe dire: « Il cemento, che ha i minimi di resistenza determinati dal regolamento emanato, eccetera ». Perchè venga fuori una legge discreta, bisognerebbe pensarci sopra un po'.

C'è anche un'altra osservazione che mi permetto di fare. Quando i cementi si mandano via in sacchi, allora è scritto che vi deve essere sopra il bollo, il timbro, il piombo e tutto quello che è necessario. Quando invece si manda alla rinfusa, si dice soltanto che l'accertamento dei requisiti si fa in una certa maniera. Non è detto in nessun modo come debba risultare la qualità del cemento. Evidentemente dovrebbe esservi una norma che stabilisce che o dalla fattura o dal documento che accompagna devono risultare quelle caratteristiche che nell'altro caso sono indicate sui sacchi.

OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. È previsto il prelievo all'atto della consegna.

TRABUCCHI. All'atto della consegna, se si fa la consegna subito, ma se si fa

l'accertamento dopo tre mesi, almeno ci deve essere un documento che dica qualcosa.

Queste forse sono questioni accessorie, ma mi permetto di farle presenti perchè sono legate ad un'altro argomento. Nel disegno di legge si parla di molte cose, di imballaggi, eccetera, però non si prevede alcuna sanzione. La sola sanzione prevista è quella dell'articolo 5, dove è detto che la merce può essere rifiutata dall'acquirente. Ma questa sanzione mi pare che non sia sufficiente. Che cosa succede, per esempio, se sui sacchi non c'è scritto quello che deve esserci scritto? Succede che si rimprovera l'impiegato che ha mandato via il cemento e gli si dice di non farlo più ...

AUDISIO. C'è il Codice commerciale. Ci si tutela denunciando la ditta per truffa.

TRABUCCHI. Ma non è truffa se sul sacco non c'è scritto. Ripeto, non c'è nessuna sanzione per questo. C'è poi un'altra questione: le sanzioni devono essere previste nelle leggi. Può darsi che si stabilisca che sono solo norme di diritto privato, ma allora è perfettamente inutile, per esempio, che nell'ultimo comma dell'articolo 3 si dica: « Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo la estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in siti al riparo dagli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dalla umidità ». Quando questo non si facesse, non accadrebbe assolutamente nulla.

Nell'articolo 6 si stabilisce: « Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni e di chimica applicata, per le rispettive competenze ... ». Ora, che cosa significa « per le rispettive competenze »? Quando si deve fare una prova del cemento quale competenza ha, per esempio, la facoltà di ingegneria e quale la facoltà di architettura del Politecnico di Milano? Questo dovrebbe essere quanto meno chiarito.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È una serie di laboratori autorizzati.

T R A B U C C H I . Allora « per le rispettive competenze » sono parole inutili.

V E C E L L I O . C'è una competenza territoriale.

T R A B U C C H I . Tutti sappiamo, perchè abbiamo fatto tutti queste esperienze (forse il collega Vecellio non ha esperienze di cause, ma noi sì), che molte volte può convenire di andare a Venezia, dove sono più buoni, piuttosto che a Milano, dove sono più cattivi (dico Venezia e Milano, tanto per prendere due nomi a caso). È evidente che le competenze, siano esse territoriali o tecniche, devono essere competenze.

Detto questo, io penso che il Governo dovrebbe chiarire, o almeno suggerire una formulazione più corrispondente a quella tecnica legislativa, magari brutta, ma alla quale siamo abbastanza abituati.

Finisco domandando se la parola « *clinker* », contenuta nella lettera A) non possa essere sostituita con un'italiana corrispondente.

A U D I S I O . Non esiste.

B O N A F I N I , *relatore*. Io ringrazio i colleghi che sono intervenuti nella discussione, perchè hanno precisato determinati problemi del disegno di legge.

Innanzitutto mi pare che la Commissione sia d'accordo sulla necessità che una legge determini definitivamente le caratteristiche tecniche dei tre grandi tipi di cemento prodotti oggi nel nostro Paese, e questo non tanto per stabilire particolari sanzioni, quanto per indicare la destinazione specifica dei vari tipi conformemente all'evoluzione delle costruzioni edilizie e delle costruzioni in genere.

Il Governo, come dicevo nella mia conclusione, penso che abbia salito il primo gradino di una scala che deve seguire il progresso nella produzione dei cementi. Va an-

che aggiunto che dietro alle caratteristiche dei tre principali tipi di cemento prodotti, cioè *portland*, pozzolanico e d'altoforno, vi è una differenza dei costi delle materie prime, che incide evidentemente sul prezzo.

Il secondo tema, posto con particolare preoccupazione, è quello di adeguare i termini del controllo del tipo di prodotto in modo tale che si possa facilmente dirimere eventuali controversie, direttamente tra i due contraenti, o in sede di giudizio.

Il terzo punto emerso dalla discussione è quello che la regolamentazione del disegno di legge non deve estendersi ad altre valutazioni riguardanti le caratteristiche delle tre grandi produzioni e la differenza tra il cemento *portland*, il pozzolanico e quello di altoforno. Le capacità di resistenza, come è stato detto, sono eguali dopo ventotto giorni; però le specifiche caratteristiche di ognuno lo rendono idoneo ad essere adoperato per un tipo di costruzione piuttosto che per un altro; il che richiede evidentemente una iniziativa governativa o parlamentare la quale definisca queste specializzazioni sia in rapporto ai costi sia in rapporto alle destinazioni.

Quanto al senatore Trabucchi, egli ha voluto esprimere le sue perplessità sugli organi di controllo ...

T R A B U C C H I . Non sugli organi di controllo, ma sulla distinzione.

B O N A F I N I , *relatore*. ... con una richiesta di precisazione sugli strumenti usati per il controllo della produzione. Mi sembra che su questo argomento, qualora il Governo intendesse assicurare la Commissione della sua preoccupazione di intervenire, dovrebbe farlo con la necessaria speditezza mediante un progetto di legge.

Quindi, ripeto, pur con tutte le perplessità che gli onorevoli colleghi hanno voluto manifestare, mi sembra che la Commissione non possa non essere favorevole al disegno di legge, il quale affronta una realtà attuale di fronte alla quale oggi si trovano tutte le gamme della produzione dei cementi italiani.

V E C E L L I O . Non serve a nulla avere la medicina efficace, se non si hanno prima dei buoni prodotti.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero ringraziare anzitutto il relatore e tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti esprimendo un generale accordo ed un generale gradimento per l'iniziativa del Governo — iniziativa che giunge effettivamente un po' in ritardo, ma la giustificazione di ciò è stata data, in un certo modo, dal senatore Veronesi — nonchè rilevando tutti i lati pratici della questione; che sono poi quelli che il provvedimento tende a risolvere col dare una qualificazione a questi prodotti, anche se non vi è dubbio che quando il legislatore si muove in tema di definizioni e di soluzioni essenzialmente tecniche e strumentali, è ben difficile far coincidere il suo impegno umanistico con quello pratico del tecnico.

Mi sembra che le osservazioni avanzate mirassero a rilevare altre aggiuntive necessità legislative, nonchè a precisare alcune deficienze del provvedimento, e quindi possibili casi di miglioramento delle norme proposte. Per quanto riguarda le esigenze segnalate dall'onorevole Vecellio circa la regolamentazione dei controlli — che devono essere tempestivi — dei collaudi, delle prove, eccetera, cioè di tutto quanto si riferisce non tanto alla qualità del prodotto in partenza quanto al controllo dei risultati del prodotto messo in opera, e della sua consistenza, mi pare che in realtà siamo in un campo susseguente a quello che il provvedimento vuole contemplare. Esso infatti mira a disciplinare il collocamento del prodotto, la sua definizione, il controllo in partenza della qualità del prodotto; mentre dei risultati finali dell'impiego del prodotto si preoccupa solo in prospettiva.

Non direi comunque che siano stati chiesti al Governo mutamenti di impostazione, se non per quanto riguarda il criterio legislativo delle definizioni. E qui mi rendo perfettamente conto del problema sollevato dal senatore Trabucchi; sentirei infatti anch'io, se fossi seduto sui vostri banchi, la difficoltà di dare delle definizioni legislative,

poichè non c'è dubbio che quando queste definizioni usano termini tecnici, addirittura in lingua straniera, è evidente che dovrebbe rendersi necessaria anche una traduzione di tali termini. Non v'è quindi dubbio che sarebbe più prudente usare parole più accessibili, ma è difficilissimo poterlo fare poichè le suddette definizioni devono essere necessariamente scientifiche ed espresse in quei dati termini, trattandosi di un argomento che non è legato al linguaggio corrente bensì a quello di un certo ambiente, che non è quello comune. In altre parole la definizione dovrebbe servire a dare gli elementi necessari, in caso di necessità, all'avvocato o al giudice; mentre invece qui ci si rivolge a dei tecnici, usando quindi il loro linguaggio.

Pregherei allora il senatore Trabucchi di volermi aiutare in proposito. Esporrò in un secondo momento la proposta che mi permetterò di fare in sede pratica, al fine di eliminare da queste definizioni tutto ciò che non è definitivamente acquisito, riservando al regolamento tutto quanto può riguardare l'applicazione del provvedimento in sede tecnica.

Altri chiarimenti che dovrei dare riguardano particolarmente i singoli articoli. È stata, ad esempio, rilevata una certa contraddizione nel fatto che, mentre si regolamenta la fabbricazione del prodotto in sacchi sigillati o in appositi imballaggi, se ne permette poi la vendita alla rinfusa; mi sembra anzi che la maggior parte del commercio dei leganti idraulici, direi il novanta per cento, sia effettuato alla rinfusa, ragione per cui, non essendo previsto alcun requisito per quest'ultimo tipo di vendita, esso sfugge alla regolamentazione. Io sarei ben lieto di raccogliere suggerimenti sulla possibilità di contraddistinguere anche il prodotto venduto alla rinfusa; il che potrebbe essere fatto, ad esempio, attraverso colorazioni differenti. Faccio comunque notare che, mentre per il commercio in sacchi imballati e sigillati si è previsto che il prelievo debba essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione, per il commercio alla rinfusa si è stabilito che il prelievo stesso venga effettuato all'atto della consegna.

TRABUCCHI. Si potrebbe stabilire che, nel caso di vendita alla rinfusa, le caratteristiche del legante debbano risultare dalla fattura o dalla lettera di accompagnamento della merce.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si potrebbe appunto stabilire che, nel prelievo all'atto della consegna, venga fatto espresso riferimento ai documenti di accompagnamento, così come nel prelievo a trenta giorni si dovrà fare riferimento al tipo di sigillo che accompagna la spedizione.

Il senatore Trabucchi ha altresì rilevato che non sono state previste sanzioni, ed ha chiesto di precisare se ciò è stato fatto volutamente, nell'intento di dettare una disciplina di valore esclusivamente commerciale, come risulterebbe dalla prevista possibilità di rifiutare la merce non gradita. Desidero fargli presente che il rifiuto della merce, per di più, è previsto esclusivamente per il caso di prodotto manomesso od avariato, e neanche per la vendita in sacchi sigillati in maniera non regolamentare oppure accompagnati da un cartellino non rispondente alla verità. Mi sembra quindi chiaro che queste norme hanno scopo solamente civilistico, cioè sono dettate per il caso di eventuali contestazioni ed allo scopo di garantire sia il venditore sia il compratore. Difficilmente in questo campo potranno essere introdotte sanzioni, perchè esse farebbero pensare ad una fiscalità eccessiva.

Il senatore Audisio ha rilevato come il termine di tre mesi previsto per il rifiuto della merce sia eccessivo. Non intendo giustificare tale termine solo perchè si tratta di un testo presentato dal Governo; desidero solo far presente che esso è legato al fatto che, dovendosi eseguire delle prove presso determinati istituti universitari, ciò non è da ritenersi possibile in un periodo di tempo ristretto. E poichè è evidente che l'esito della prova condiziona la proposizione o meno della causa, bisogna considerare quello di tre mesi come un termine necessario non tanto per l'attività di chi voglia difendere il suo diritto, quanto per gli istituti che debbono compiere le analisi.

VECELLIO. Il termine di tre mesi non ha significato.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Significa che, decorso quel termine, l'acquirente non potrebbe più rifiutare la merce anche se, successivamente, le prove di laboratorio gli dessero ragione.

È difficile perciò fissare un termine breve. Il termine di decadenza è previsto in certo senso, per punire una negligenza che può danneggiare il venditore. Senonchè, per acquisire le prove occorre un certo tempo. Se l'Istituto universitario non fornisce le prove in tempo utile, non c'è giudice che possa prolungare il termine. Quindi, il termine deve essere sufficientemente largo, così che non accada che l'acquirente sia posto nella impossibilità di non far valere la propria ragione perchè non ha potuto conoscere in tempo l'esito delle prove dei laboratori. Mi permetto di chiedere pertanto che si rinunci a ridurre il termine dei 3 mesi, perchè, nel contrasto tra le diverse esigenze, questo termine mi sembra il più confacente.

AUDISIO. Non sono molto convinto, onorevole Sottosegretario. Se permette, il nostro scopo — quando proponevamo di fissare in 60, anzichè in 90 giorni, questo termine — era di sollecitare la definizione delle eventuali controversie, in modo da evitare l'accumularsi di merce nei magazzini dei cementifici. Se noi stabiliamo un termine più breve, favoriamo un po' l'organizzazione di questo settore e evitiamo che oneri molto rilevanti vadano a ricadere su certe spalle. Se vogliamo favorire l'industria, dobbiamo preoccuparci di favorirne l'organizzazione.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rendo conto dello spirito con il quale lei insiste, però lei mi offre un ulteriore argomento. Cioè, vi sarà un interesse dell'acquirente a non ingombrare i suoi magazzini, ed egli stesso farà di tutto per proporre la citazione prima dei tre mesi. Se però non può conoscere prima della scadenza l'esito della prova, come può fondatamente proporre una citazione con-

tro il venditore? Se le prove esigono un certo tempo, dato il carico di lavoro dei laboratori, e l'esito arriva il giorno successivo alla scadenza, teniamo presente che, in questo caso, pur avendo ragione, l'acquirente perde ogni possibilità di promuovere la causa. Direi, quindi, che bisogna prevedere un termine di una certa larghezza, ritenendo che sia lo stesso acquirente ad avere interesse di promuovere la causa prima dei tre mesi.

A U D I S I O . Ma anche gli istituti di analisi, sapendo che il termine è di 60 giorni provvederebbero entro quel termine.

T R A B U C C H I . Bisogna lasciare il tempo perchè le prove vengano compiute, altrimenti non faremmo altro che creare confusione.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sull'articolo 6 è stato rilevato, e mi pare giustamente, nè ci costa riconoscerlo, che l'inciso « per le rispettive competenze », anche se evidentemente non può essere interpretato come competenza territoriale, perchè non esiste competenza territoriale delle università, fa pensare che si sia voluto in qualche modo sottolineare che alcune sono facoltà di ingegneria e altre sono facoltà di architettura. La dizione non è chiara. Quale sarà la facoltà di architettura che riconoscerà di non avere il laboratorio adeguatamente attrezzato e quindi di non essere tecnicamente competente?

Premesso che vi pregherò di procedere ad una rapida revisione di alcune parti del disegno di legge, se voi lo ritenete necessario, mi riservo di chiarire successivamente per quale ragione sia stata messa quella norma.

Le ultime osservazioni riguardano l'articolo 8. Bisogna rispondere, in proposito, alla obiezione sollevata dal senatore Trabucchi, e cioè: l'articolo 8 prevede un puro e semplice regolamento di esecuzione, che evidentemente non implica delega, ma rientra nel normale espletamento della funzione esecutiva, oppure contiene elementi di delega? Mi chiedo questo perchè, se vi fosse anche un elemento di delega, mi sembra chiaro che

si dovrebbe fissare il termine per usufruire della delega stessa. In realtà, non v'è alcuna necessità di delega, nè il testo della proposta governativa ne fa cenno.

Se pertanto non si chiede delega, io ritengo che sarebbe inutile fissare un termine perchè l'emanazione di un regolamento di esecuzione pura e semplice è sempre possibile.

Ora, essendosi usato il suggerimento di introdurre un termine perentorio, a maggior ragione debbo dire: se si tratta di un puro regolamento esecutivo, il termine dovrebbe essere puramente acceleratore e non perentorio. Se viceversa si tratta di delega, il termine evidentemente deve essere perentorio. Io ho l'impressione, comunque, che se un ristretto comitato studiasse la maniera di trasferire nel disegno di legge tutto ciò che è di natura legislativa, non vi sarebbe bisogno di ricorrere all'istituto della delega e si potrebbe lasciare alla normale procedura la emanazione del regolamento di esecuzione, anche senza fissare un termine e con possibilità di successive modifiche, secondo quanto richiede il progresso della scienza e della tecnica.

Pertanto, se la Commissione è d'accordo, io proporrei che venisse costituito un Sottocomitato per la revisione del disegno di legge, però nell'intesa, che è per me un impegno, di procedere sollecitamente. Il Governo accetta in pieno il rilievo del senatore Veronesi che in questo campo la tecnica è soggetta a rapide evoluzioni, quindi si dovrebbe cercare di fare una legge che sia valida almeno per un paio d'anni, e ciò è possibile solo se non si perdono dei mesi a discutere su questo provvedimento che, dato l'assenso di tutta la Commissione, mi sembra opportuno varare al più presto.

D ' A N G E L O S A N T E . Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario sulla necessità di nominare un Comitato ristretto che esamini rapidamente il disegno di legge e sono d'accordo anche con il senatore Trabucchi in ordine alla necessità di formulare con la maggior esattezza possibile quelle definizioni che in sede contenziosa possono portare conseguenze di non lieve momento. In definitiva che il cittadino de-

stinatario legga con facilità un testo legislativo è cosa secondaria rispetto alla necessità che i suoi interessi vengano tutelati efficacemente. Mi riferisco in modo particolare all'articolo 5, che introduce norme assolutamente eccezionali in materia di compravendita. Quale significato dare all'espressione: « può rifiutare »? L'acquirente può, quando la merce non corrisponde ai requisiti promessi, chiedere una risoluzione del contratto, ma non può rifiutare la merce. Nel sistema di contratto di compravendita ci sono due termini, il termine per la denuncia e il termine per la risoluzione. Questo vale per i beni mobili e per i beni immobili. E non vi è alcuna ragione di stabilire una norma eccezionale in materia di compravendita per quanto riguarda il cemento. Secondo me, si può fissare il termine di tre mesi per la denuncia della mancanza dei requisiti e il termine di sei mesi, che il Codice civile stabilisce per macchine, materiali, eccetera, per la risoluzione. Per cui io proporrei che la denuncia debba essere fatta entro tre mesi dalla spedizione; l'azione di risoluzione si prescriverà in sei mesi così come è stabilito dal Codice civile.

TRABUCCHI. Le ricordo che c'è il problema del magazzinaggio.

D'ANGELOSANTE. Quando si è fatta la denuncia della mancanza di requisiti nei tre mesi è come se si fosse rifiutata la merce. Non voglio risolvere il problema tecnico, del magazzinaggio, voglio risolvere il problema del concetto espresso dal verbo « rifiutare ». Chi rifiuta? Unilateralmente l'acquirente. E chi garantisce il venditore?

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non avevo sollevato la questione, perchè ne riconoscevo tutta la pericolosità. Avevo chiesto se ci fosse un parere della Commissione giustizia. Purtroppo non c'è. Vorrei proporre al Sottocomitato, se affronterà anche questo argomento, di venire incontro agli inconvenienti del magazzinaggio prevedendo la riconferma della procedura normale per la parte giurisdizionale, con facoltà da parte del com-

pratore di restituire materialmente la merce o depositare la merce a carico del venditore, in modo da liberare i propri magazzini.

D'ANGELOSANTE. Insieme con l'azione per la risoluzione c'è l'azione per i danni. E nei danni rientrano pure le spese di magazzinaggio.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'intenzione del proponente è stata esattamente quella.

PRESIDENTE. Sostanzialmente mi pare che si sia d'accordo di far rivedere tutto il disegno di legge da un Sottocomitato, così come ha proposto l'onorevole Sottosegretario. Credo, quindi, che non valga la pena di continuare ora la discussione sui particolari punti dei diversi articoli. Nel testo che il Sottocomitato elaborerà si terrà conto di tutte le osservazioni di ordine tecnico e giuridico. Mi pare che anche il relatore sia d'accordo.

VECCELLIO. Vorrei fare un'osservazione, che mi pare importante.

Qui, tutto si svolge tra produttore e consumatore. Ora, quando io ero al Genio civile, ricordo che giravo per le varie cementerie per prelevare campioni e accertare che essi fossero corrispondenti alle norme. Perchè lasciare il controllo al compratore? Molto spesso il compratore non ha la possibilità d'intervenire.

PRESIDENTE. Penso, senatore Vecellio, che lei, anche per la sua competenza, possa far parte del Sottocomitato; quindi avrà la possibilità di dare quelle notizie di carattere tecnico che ritiene necessarie.

Non facendosi osservazioni, chiamo a far parte della Sottocommissione i senatori D'Angelosante, Trabucchi, Vecellio e Veronesi, oltre al relatore Bonafini, per l'esame degli aspetti tecnici del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (871)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato. In conseguenza è abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.

Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine le lettere c) e d).

Il relatore, senatore Mongelli, essendo impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ci ha inviato la sua relazione, che può essere letta. Il disegno di legge non presenta infatti particolari motivi di contestazione, ragione per cui, se la Commissione è d'accordo, do lettura della relazione:

« Il trattato di Roma che ha istituito la Comunità economica europea prevede espressamente, per l'attuazione del programma generale, ovvero la realizzazione della liberalizzazione di un determinato servizio, che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale dell'assemblea, stabilisca delle direttive alle quali gli stati membri debbono uniformarsi con opportuni adeguamenti delle singole legislazioni.

Con la direttiva n. 64/225/CEE adottata il 25 febbraio 1964 per sopprimere in materia di riassicurazioni e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi è stata in particolare disposta, nei confronti del nostro Paese, la eliminazione della restrizione per le imprese assicuratrici estere derivante dall'articolo 73, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Questa norma conferisce al Ministero per l'industria ed il commercio la facoltà di proibire la cessione dei rischi in riassicurazione o in retrocessione a determinate imprese estere che non posseggono una rappresentanza legale in Italia.

Allo scopo di dare pratica attuazione alla predetta direttiva il Governo ha predisposto il presente disegno di legge che abroga appunto il secondo comma del predetto articolo 73.

È da considerare che in questo modo il potere già previsto per il Ministro dell'industria e del commercio di opporsi alla cessione dei rischi predetti viene eliminato per qualunque impresa estera e non solo nei confronti di quelle degli altri Stati membri della Comunità, ma che di esso il Ministro non si è mai avvalso per favorire la garanzia anche sul mercato internazionale dei rischi assunti dalle compagnie di assicurazione.

È parso pertanto opportuno disporre la abrogazione completa della disposizione stessa ».

V E R O N E S I . Non vi è il parere della 3ª Commissione?

P R E S I D E N T E . Non ci è pervenuto, ed oramai è scaduto il termine fissato dal Regolamento.

T R A B U C C H I . Ritengo che il provvedimento sia da approvare poichè, anche se questa estensione oltre i limiti del Mercato comune non è prevista dal regolamento, essa appare conforme alle esigenze della vita moderna.

Semmai, vi è l'eventualità di inconvenienti, dato che possono esservi collegamenti assicurativi con interventi di gruppi esteri per acquistare la totalità, o quasi, degli affari assicurativi italiani: si deve prevedere di tutto. Credo però che comunque il disegno di legge rappresenti un atto di liberalità doveroso da parte del nostro Governo, il quale non ha sentimenti di inimicizia nè verso coloro che fanno parte del MEC nè verso coloro che non ne fanno parte, e che favorisca nel miglior modo possibile la ripartizione dei rischi.

FRANCAVILLA. Mi sembra che un'indicazione debba essere data, per quanto riguarda la concentrazione, cioè quel pericolo cui accennava il collega Trabucchi. La stessa Commissione *antitrust*, che sta operando in questo momento, deve ricevere una segnalazione in merito, poichè il criterio con cui è stato impostato il provvedimento, ed il rischio che esso comporta suscita in noi delle riserve.

TRABUCCHI. Non credo, però, come ho già detto, che tale rischio sia imminente. Io ho parlato di una eventualità.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non posso che prendere atto dell'assenso fondamentale incontrato dal provvedimento, e far presente che ci si indirizza verso una liberalizzazione completa, non particolare, nel Mercato comune europeo; cosa alla quale si dà, da parte del Governo, un significato di liberalizzazione mondiale.

Ora bisogna considerare che è molto più facile che si verifichino fenomeni di concentrazione a seguito di misure restrittive, che ammettano particolari permessi, piuttosto che nel caso di una liberalizzazione generale, in cui il controllo reciproco giuoca per una distribuzione dei rischi la quale va a vantaggio dell'economia sia italiana che generale.

Accetto comunque il richiamo, e penso che il Parlamento terrà conto anche di esso in sede di discussione della legge antimonopo-

listica; in quanto non vi è dubbio che noi non prevediamo nessuna eccezione per eventuali monopoli mondiali, i quali rappresenterebbero lo stesso fenomeno economico che intendiamo combattere ed il cui rischio, d'altra parte, non può giustificare una discriminazione a carico del settore assicurativo in questa materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni » (880) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VECELLIO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto 2 gennaio 1947, n. 8, del Capo provvisorio dello Stato venne approvato l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero. L'articolo 1 di detto decreto stabiliva, in particolare, i compiti dell'Istituto e venne altresì disposto (ultimo comma dell'articolo medesimo) che il Ministero del commercio con l'estero può attribuire all'Istituto stesso anche altri compiti, oltre a quelli indicati specificatamente, sempre però nell'ambito dei traffici con l'estero.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, ora all'esame della nostra Commissione, viene opportunamente ampliata la facoltà predetta, in quanto si stabilisce che il Ministero del commercio con l'estero può conferire all'ICE « anche tutti quegli altri incarichi che, a suo giudizio, ritiene opportuni ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazio-

ni italiane » (attività di *promotion* in senso lato).

Il disegno di legge riguarda altresì le modalità da seguire ai fini dei finanziamenti delle iniziative volte allo sviluppo dei traffici e delle esportazioni, e a tal proposito è da tenere presente quanto segue. Primo, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, il Ministero del commercio con l'estero venne autorizzato, con la legge 24 novembre 1961, n. 1292, a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti delle spese preventivate.

Tale modalità resta ferma e vale anche nei confronti delle iniziative che potranno essere affidate all'ICE in base all'ampliata facoltà concessa al Ministero del commercio con l'estero in base all'articolo 1 del disegno di legge in riferimento.

Secondo, per quanto riguarda le spese per l'organizzazione e l'allestimento di fiere e mostre all'estero e per la partecipazione alle stesse nonché per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero, come pure per la redazione e la stampa di pubblicazioni di propaganda di prodotti italiani all'estero, con la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, venne stabilito che all'Istituto nazionale per il commercio estero ed agli altri enti interessati potesse corrispondersi immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo accordato, mentre l'altro terzo sarebbe stato corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, il predetto limite di due terzi viene elevato a quattro quinti, e ciò allo scopo di facilitare l'organizzazione e l'attuazione delle diverse iniziative, mettendo a pronta disposizione dell'Istituto nazionale per il commercio estero e degli altri enti interessati la somma maggiore, a titolo di anticipazione delle spese da sostenere.

Il disegno di legge presentato dal Ministro del commercio con l'estero ed approvato dalla XII Commissione permanente della Camera propone di agevolare quanto più è possibile l'esportazione dei prodotti italiani e quindi di applicare tempestivamente le

misure già adottate dallo stesso Ministero del commercio con l'estero.

Non resterebbe quindi al vostro relatore che di auspicare l'approvazione (anche perchè il provvedimento non porta alcun onere per lo Stato) se non intervenisse l'obbligo di qualche parola di doverosa manifestazione e di vivo compiacimento per l'azione di *promotion* e di incentivazione in questo importante settore della nostra economia.

L'esperienza personale acquisita in tal campo anche in recenti missioni organizzate dall'ICE per conto del Ministero del commercio con l'estero sta a dimostrare la piena validità delle iniziative in tale settore, con proficui risultati per l'economia della Nazione come degli operatori dei vari settori.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che il Ministro del commercio con l'estero non è potuto intervenire, oggi, perchè si trova all'estero ed è assente anche il Sottosegretario.

Ad ogni modo è presente il rappresentante del Governo, Sottosegretario Oliva, per cui penso che la discussione possa essere ugualmente svolta.

V E R O N E S I . Nella premessa che è stata fatta a questo disegno di legge quando è stato presentato alla Camera dei deputati — mi riferisco soltanto a ciò che concerne l'articolo 1 perchè per l'articolo 2 non ho nulla da obiettare — si dice: « Per quanto riguarda i compiti che il Ministero del commercio con l'estero può attribuire all'ICE nel campo dei traffici con l'estero, al fine di meglio chiarire il disposto enunciato nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1956, n. 8 e di eliminare qualsiasi dubbio al riguardo, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge si prevede che il Ministero del commercio con l'estero può conferire — con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 — all'Istituto nazionale per il commercio estero tutti quegli incarichi che a suo giudizio ritiene opportuno realizzare specie in relazione all'urgenza e tempestività che deve accompagnare ogni azione di *promotion*.

Ora, a me pare che talora, senza volere, ci si voglia prendere in giro!

In realtà — ed è opportuno chiarirlo — pare che l'ICE non agisca nella certezza del diritto. Stante l'incremento dei traffici, certi interventi, a mio avviso, potrebbero essere portati dinanzi alla Corte costituzionale perchè non perfettamente legittimi. Do atto che tale Istituto opera a fin di bene, ma, ripeto, manca la certezza del diritto, mentre è essenziale che ci sia. Ciononostante, noi gli diamo la possibilità, con una norma in bianco, per fare tutto quello che ritiene opportuno.

V E C E L L I O , *relatore*. Sempre, però, per lo sviluppo delle esportazioni.

V E R O N E S I . Ma non basta! È inutile lamentarsi perchè vengono chiamati in giudizio Ministri o altre persone quando si fanno norme legislative di questo tipo!

Pertanto, allo stato, salvo chiarimenti, sono di parere contrario poichè in questo provvedimento vengono attribuiti poteri discrezionali eccessivi.

Quindi, a meno che il ministro Mattarella non venga in questa sede a darci i doverosi, opportuni e necessari chiarimenti, io continuo ad essere di parere nettamente contrario in quanto noi legislatori dobbiamo evitare di aumentare le concessioni di poteri discrezionali.

T R A B U C C H I . Il senatore Veronesi effettivamente ha posto un problema di notevole importanza all'attenzione della Commissione. Bisognerà quindi aspettare — e con questo anticipo la conclusione — che venga qui il rappresentante del Ministero del commercio con l'estero per darci i chiarimenti di cui parlava il senatore Veronesi e, pertanto, se il rappresentante del Governo è d'accordo, mi sembra opportuno un rinvio.

In base alla mia esperienza, però, devo dire come è sorta la necessità di varare questo disegno di legge.

La situazione è stata determinata, sostanzialmente, dalla necessità della partecipazione dell'Italia alle fiere che vengono fatte all'estero. Il Ministero del commercio con

l'estero non può preparare tale partecipazione attraverso la sua organizzazione che è embrionale e che, inoltre, tende a diventare sempre più piccola, anche perchè alcune sue funzioni, praticamente, vanno cessando. Deve farlo, quindi, in base ad una organizzazione più elastica che abbia maggiori possibilità di conoscenze sul posto, che possa incaricare ditte locali, che sia in grado di predisporre meglio i padiglioni in relazione anche al tipo di fiera e che possa, contemporaneamente, cercare di ottenere un incremento di affari, che è il risultato che si vuole raggiungere in base alla esibizione della produzione italiana

Il Ministero del commercio con l'estero, quindi, non avendo la possibilità di fare tutto ciò, si affida ad un Istituto che è sorto proprio a tale scopo e gli dà questi incarichi che, sostanzialmente, si limitano alla organizzazione di fiere e di missioni, alle quali ha accennato il senatore Vecellio.

Nel caso, per esempio, di una missione nel Congo, si cerca di mandare quelle ditte che hanno già delle relazioni in quel luogo e che hanno, quindi, maggiore possibilità di avviare degli affari.

Il Ministero del commercio con l'estero, che, come ho già detto, non ha attrezzature idonee, affida queste funzioni all'ICE che ha maggiori possibilità e che ha più contatti con questi operatori i quali vengono presentati dalle Camere di commercio, dagli industriali, e dai commercianti. Qualche volta gli si può anche rimproverare di avere troppi contatti con alcuni operatori e un po' meno con altri — questo fa parte delle cose umane — ma in genere agisce con una certa obiettività; del resto non possono essere fissate delle regole particolari.

Si potrebbero, comunque, limitare i poteri dell'ICE — ma non mi permetto di fare una proposta vera e propria in questo senso in assenza del Ministro — all'organizzazione di fiere e di missioni.

Del resto questa è, in sostanza, l'attività che tale Istituto svolge.

V E R O N E S I . Così potrebbe andar bene.

T R A B U C C H I . Queste, ripeto, sono le cose che fa l'ICE: esposizioni all'estero, manifestazioni della produttività italiana, sempre all'estero, e missioni di operatori economici. Vengono fatte, inoltre, delle pubblicazioni per dare agli operatori economici una direttiva su quello che si può fare entro un determinato tempo in certi Paesi, ma queste credo che gravino sul bilancio dell'ICE.

B O N A F I N I . Ricordo che quindici giorni fa, nella discussione del bilancio previsionale del Commercio con l'estero, la Commissione chiese che il Ministro accettasse di partecipare ad una seduta per illustrare le caratteristiche secondo le quali oggi si struttura tutta l'organizzazione dello Stato in rapporto alle importazioni ed alle esportazioni.

Poichè questo disegno di legge, che è valido nei suoi termini, chiede mandato al Ministero per poter destinare all'ICE fino ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mi sembra opportuno sospendere la discussione per poter chiedere in quella seduta, alla quale il Ministro ha assicurato di voler partecipare, le spiegazioni che si ritengono necessarie in merito alla attività dell'ICE.

Questa preoccupazione della Commissione, però, non si può dire che sia nata solo da oggi. Che la 9ª Commissione non fosse sempre tenuta al corrente dell'operato del Ministero del commercio con l'estero era forse concepibile nel passato, quando l'attività di importazione e di esportazione derivava dall'iniziativa privata, che era organizzata in termini potenziali tali da offrirsi direttamente all'attenzione del mercato estero. Oggi, invece, abbiamo la particolare necessità di assistere fortemente le piccole e medie industrie artigianali in questo campo che, in precedenza, era esclusivo delle grandi industrie e dei grandi complessi.

Per questa valutazione generale del problema, pertanto, prima di entrare nel merito degli articoli e della valutazione positiva del disegno di legge, è necessario ascoltare anche nei dettagli quelli che saranno gli sviluppi che il Ministero del commercio con

l'estero riterrà opportuno indicare all'attività legislativa per ciò che concerne le importazioni e le esportazioni.

Z A N N I N I . Innanzi tutto desidero ringraziare il senatore Vecellio perchè ha illustrato molto bene, a mio parere, la necessità di approvare questo provvedimento.

Se viene fatta la proposta di rinvio per sentire il Ministro, io non posso oppormi. Tuttavia, data la situazione in cui ci troviamo e data l'urgenza per l'ICE di questo provvedimento, perchè proprio in questi giorni sta concludendo il programma delle manifestazioni e di tutto ciò che è necessario per l'incremento delle nostre esportazioni, io sarei portato ad approvare il disegno di legge così com'è formulato; tanto più che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. In tal modo si guadagnerebbero dei giorni preziosi.

Mi risulta che tutti gli operatori economici dei vari settori cercano oggi, per fortuna, di riconquistare quei mercati all'estero che negli ultimi mesi, avendo una condizione di mercato interno molto favorevole, avevano trascurato un po'. Ci troviamo, infatti, nell'assoluta necessità di ripresentarci sui mercati stranieri e di riconquistare qualche posizione non sufficientemente tenuta, per non dire perduta.

Per guadagnare dei giorni preziosi, quindi, come dicevo poc'anzi, sarei del parere di approvare senz'altro questo provvedimento. Se, tuttavia, si insiste sulla necessità di un rinvio, io direi senz'altro di invitare l'onorevole Ministro a venire qui per farci un quadro della situazione e per spiegarci di cosa si tratta.

Quando penso, però, che in tutte le Repubbliche del Centro-America c'è un solo nostro addetto commerciale e quando penso che in molti Paesi diventati indipendenti recentemente l'Italia non ha addetti commerciali e che il nostro rappresentante diplomatico non ha neppure un dattilografo, trovandosi quindi nella impossibilità di trattare qualsiasi affare, mentre francesi, tedeschi e, adesso, anche i cinesi per non parlare degli inglesi, fanno una penetrazione notevole, io mi domando che cosa aspettiamo. Aspettia-

mo, forse, che tutte queste nazioni siano già sature dei prodotti di altri Paesi, nonostante la necessità in cui oggi ci troviamo?

FRANCAVILLA. Sono favorevole alla proposta di rinvio della discussione di questo provvedimento, data l'assenza del Ministro. È necessario avere dei chiarimenti sulla questione e ritengo che questi ci potranno essere dati in occasione della seduta destinata all'esame dell'attività del Commercio con l'estero promessaci dall'onorevole Ministro.

VECELLIO, *relatore*. Condivido senz'altro quanto detto dal senatore Zannini circa la necessità di intervenire all'estero, perchè noi arriviamo sempre in ritardo. Rimandare la soluzione della questione di una settimana non pregiudica niente, ma l'approvazione di questo disegno di legge è una questione di buona volontà.

I grandi esportatori non hanno bisogno di nessuno: in un recente viaggio a Sidney per esempio, ho potuto constatare che sul posto c'è già la FIAT che agisce per conto suo. Viceversa l'ICE sostituisce le grandi organizzazioni e presta la sua attività ed il suo consiglio a tutte quelle medie e piccole industrie che altrimenti da sole non sarebbero in grado di affrontare dei commerci così lontani.

Sono molto lieto, comunque, che venga qui il ministro Mattarella, che potrà darci, finalmente, parecchie notizie.

Nella mia relazione io sono stato ottimista perchè rientra un po' nel mio carattere e nella mia mentalità; non vado tanto a sottolineare, ma mi preoccupo di andare avanti. Giustissima è stata l'osservazione fatta dal senatore Veronesi e sono giuste anche le osservazioni fatte da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, ma, a mio avviso, il problema principale è quello di creare mercati e oggi siamo già un po' in ritardo.

Comunque, se verrà il Ministro, sarò lieto di ascoltarlo.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Trattandosi di

materia di competenza di altro Ministero, debbo necessariamente limitare il mio intervento all'invito di voler approvare il disegno in esame. Non posso certo sostituirmi al Ministro onorevole Mattarella (che sta all'estero per le sue funzioni) nel dare tutte le delucidazioni richieste; ma posso confermare anch'io, per l'esperienza che mi viene dall'aver visitato alcune nostre fiere all'estero, la urgenza di provvedere in tempo: la primavera è alle porte e le fiere cominciano, appunto, in primavera.

Desidero far notare che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera. Questo non significa che il Senato non debba avere la sua autonomia, però sottolineo questo precedente: se non sono male informato, la Camera ha approvato il provvedimento all'unanimità.

Ora, io sono certo che il problema giuridico sollevato dal senatore Veronesi abbia un suo fondamento. Però mi permetterei, sul piano pratico, di fare osservare alla onorevole Commissione che, se essa desidera dal Ministro l'assicurazione che egli seguirà, nell'uso di questa nuova legge, determinati criteri, quest'assicurazione il Ministro potrà darla anche in seguito, alla prima occasione di una sua presenza qui.

L'importante è che si sia d'accordo sugli scopi che si perseguono e sulla necessità di una certa elasticità, sia pure in maniera ben delimitata, ricordando che, d'altra parte, un limite c'è già, ed è costituito dagli stanziamenti; vi pregherei perciò, se fosse possibile, di superare questa pregiudiziale e di approvare il disegno di legge, con l'intesa che io senz'altro ne riferirò al Ministro. Se credete di appoggiare le vostre osservazioni con un ordine del giorno, nel quale si dica che la Commissione approva il disegno di legge raccomandando però che il campo della sua attività sia giuridicamente limitato, io potrei senz'altro accettarlo, anche nell'interesse del Ministro.

VERONESI. Sono del parere, onorevoli senatori, che si possa e si debba rinviare l'esame di questo provvedimento per breve tempo. Nella prossima settimana, infatti, ritengo che il ministro Mattarella potrà

essere presente in Commissione e allora vedremo se sarà il caso di approvare questo disegno di legge nella sua attuale formulazione votando anche, eventualmente, un ordine del giorno che richiami i due principi fondamentali che, sulla questione, sono stati esposti dal senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Il ministro Mattarella ha fatto presente che sarebbe stato suo vivo desiderio che il provvedimento venisse approvato oggi; quanto esposto dai senatori Veronesi e Trabucchi ritengo che potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno che servirà a dare al Ministro un indirizzo più preciso circa l'interpretazione da dare a queste norme. Del resto, la questione potrà essere ulteriormente chiarita quando il Ministro stesso, tra una decina di giorni, verrà in Commissione per quell'ampia esposizione, su tutto il settore che ci ha promessa.

TRABUCCHI. Sono del parere che, votando un apposito ordine del giorno, si potrebbe approvare il provvedimento oggi stesso.

VERONESI. Da parte mia, invece, desidererei che questo ordine del giorno venisse discusso ed approvato alla presenza del Ministro competente.

FRANCAVILLA. Mi pare che, anche per una questione di correttezza, debba essere il ministro Mattarella a fornirci i chiarimenti richiesti.

Abbiamo ascoltato con interesse, infatti, quanto ci ha detto il Sottosegretario per l'industria ed il commercio, senatore Oliva, ma — ripeto — abbiamo il diritto di chiedere che a questa discussione intervenga il Ministro competente.

Pertanto, mi pare che non si possa far altro che rinviare.

FORMA. Vorrei pregare quanti si oppongono alla approvazione immediata di questo disegno di legge di tener conto dell'urgenza che esso presenta a causa dello scadere, fra breve, di alcune date.

Sono d'accordo che il Ministro competente debba venire in Commissione per farci una compiuta esposizione sull'attività del suo Dicastero, ma, per quanto riguarda la linea generale da tener presente per questo provvedimento, ritengo che dovremmo ricordare quanto il Ministro stesso ci ha detto in occasione della discussione sullo stato di previsione del Commercio con l'estero. In quell'occasione, infatti, il Ministro ci ha fatto presente che è necessario ed urgente ampliare gli interventi dell'ICE poiché i nostri addetti commerciali all'estero sono organizzati oramai in modo superato e dispongono, purtroppo, di mezzi del tutto inadeguati al fabbisogno.

Siamo nel mese di gennaio e, tra breve tempo, bisognerà iniziare a predisporre tutta la nostra organizzazione per le fiere, mostre, pubblicazioni all'estero per cui dobbiamo affrettarci il più possibile a varare questo provvedimento; nella relazione è stato messo in evidenza che l'anno scorso, con i mezzi a disposizione, si è riusciti a coprire a malapena una parte del fabbisogno in questo settore e, quest'anno che abbiamo lo strumento legislativo *ad hoc*, sarebbe controproducente ritardarne l'approvazione.

Per tali ragioni insisto affinché si passi alla votazione del disegno di legge oggi stesso, senza attendere il Ministro che potrà venire in Commissione solo a metà febbraio.

BERNARDI. Alle considerazioni finora fatte ne vorrei aggiungere un'altra.

Molti onorevoli Commissari insistono affinché questo provvedimento sia approvato in quanto è in gioco la questione dello sviluppo delle nostre esportazioni; però nessuno si è preoccupato di accennare al problema dell'aumento della dogana, per esempio, in Inghilterra.

Quali sono i provvedimenti che il Governo intende adottare al riguardo? Bisogna che di questo si parli molto chiaramente perchè tutti ci preoccupiamo di incrementare sempre più il nostro sviluppo commerciale, ma poi, quando emerge qualche fattore che non lo facilita, nessuno se ne cura.

PRESIDENTE. Di questo argomento si è discusso anche in sede di esame dello stato di previsione.

BERNARDI. Ora, però, si insiste su un problema e non si accenna affatto all'altro! Per questo ritengo che sia preferibile un rinvio della discussione a quando potrà essere presente il Ministro.

VERONESI. Se il membro del Governo presente si impegna a fornirci i chiarimenti da noi chiesti circa i maggiori compiti devoluti all'ICE allora si potrebbe approvare questo provvedimento accompagnato, magari, da un apposito ordine del giorno.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Se la Commissione fosse d'accordo, potrei fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Veronesi. Dovrei però assumermi una responsabilità che andrebbe oltre i limiti della mia competenza e, per questo, dovrei prima consultarmi con chi di dovere.

Sarei tuttavia favorevole a questa soluzione, nell'interesse dell'approvazione del provvedimento, sempre, però, che questa sia la conclusione cui tutti i Gruppi politici vogliono arrivare.

I senatori del Gruppo comunista, infatti, mi pare abbiano prospettato l'idea di voler discutere del disegno di legge alla presenza del Ministro per poi eventualmente modificare queste norme o, addirittura, rimetterle all'esame dell'Assemblea.

Se questo è l'intendimento dei senatori comunisti mi sembra del tutto inutile che io fornisca alla Commissione assicurazioni e chiarimenti che è giusto riservare al Ministro competente; se, invece, ci si rende tutti conto della opportunità di approvare con urgenza questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità, in considerazione dell'imminenza del periodo stagionale delle fiere e delle mostre, allora — da parte mia — cercherò di fare tutto il possibile perchè si possa giungere ad una conclusione.

BONAFINI. Vorrei brevemente riassumere le ragioni per cui abbiamo chiesto un rinvio della votazione del provvedimento.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge formulato in termini alquanto vaghi e che riguarda una parte importantissima delle strutture del nostro Ministero del commercio con l'estero.

Stando così le cose mi pare che il legislatore, prima di dare il suo voto circa queste norme, ha il diritto ed il dovere di conoscere dalla persona responsabile, cioè dal Ministro, quali saranno le linee generali che si intendono seguire affinché il nostro commercio con l'estero risponda alle reali esigenze economiche del Paese.

Poichè il ministro Mattarella si è impegnato, in occasione della discussione del bilancio che lo riguardava, a venire in Commissione ad esporci nei particolari la nuova struttura che intende dare al suo Dicastero affinché esso risponda alle esigenze delle nostre importazioni ed esportazioni, ritengo che l'occasione fornitaci dal presente disegno di legge sia la migliore perchè il Ministro venga qui a fornirci, assieme agli altri chiarimenti, anche quelli che riguardano questo provvedimento, dopo di che noi potremo decidere se apportare o meno modifiche a queste norme.

ZANNINI. Non riesco a comprendere i veri motivi che si oppongono all'approvazione immediata di questo disegno di legge. Infatti, leggendo i due articoli che lo compongono, ci si rende conto che le sue norme mirano soltanto a migliorare il nostro commercio con l'estero mediante provvedimenti che dovranno essere adottati con la massima urgenza se vogliamo che si dimostrino utili.

Se consideriamo che il Ministro del commercio con l'estero verrà quanto prima in Commissione a farci una esposizione sulla attività del suo Dicastero (e quindi anche sul settore in esame), se consideriamo che siamo arrivati agli ultimi giorni prima che si inizi il periodo stagionale delle fiere e delle mostre, se consideriamo che oggi i nostri uffici commerciali all'estero sono assoluta-

mente insufficienti allo scopo, allora dovremo anche renderci conto della impellente necessità di non ritardare neanche di un giorno l'approvazione di queste norme!

Gli onorevoli senatori sono al corrente dell'azione svolta, anche recentemente, dalla Francia nei Paesi del centro e sud America per incrementare il proprio commercio? Ebbene, quando il generale De Gaulle ha fatto, poco tempo fa, un lungo viaggio in quei luoghi, ha portato con se una settantina di tecnici nel settore del commercio con l'estero, il che significa che egli intende compiere un'opera di penetrazione commerciale in quei Paesi. Noi dobbiamo renderci conto che, dove esiste un nostro addetto commerciale senza uffici e personale adeguati, esistono uffici commerciali francesi e tedeschi attrezzatissimi che svolgono un intenso lavoro e, per esempio, in molti Paesi dell'Africa noi non siamo assolutamente presenti e lasciamo ad altri piena libertà d'azione nel settore commerciale!

Se noi, dunque, consideriamo tutto questo, ritengo che con piena tranquillità di coscienza potremmo approvare questo provvedimento pur riservandoci, successivamente, di chiedere al Ministro illustrazioni e chiarimenti al riguardo.

T R A B U C C H I. Per tenere conto delle varie ragioni esposte, si potrebbe forse rimandare la discussione del provvedimento alla settimana prossima con l'intesa che, se il ministro Mattarella non potrà intervenire ai nostri lavori, allora i chiarimenti richiesti ce li fornirà il sottosegretario Oliva.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Il sottosegretario Oliva dovrà però venire in Commissione delegato dal Governo a fornirci i dati richiesti.

O L I V A, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Pregherei ancora gli onorevoli senatori di farmi sapere se intendono o meno presentare emendamenti al testo in esame. Nel caso la risposta fosse positiva, preferirei che le eventuali modifiche mi fossero comunicate in tem-

po utile in modo che, eventualmente, la mia delega possa estendersi anche ad esse.

T R A B U C C H I. Bisognerebbe evitare di presentare emendamenti per non fare ritornare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento ritardandone la definitiva approvazione.

Dico questo perchè, da un bollettino dell'ICE, risulta che siamo oramai alla vigilia di due o tre importanti manifestazioni fieristiche.

P R E S I D E N T E. Con la speranza che nessun emendamento venga presentato al testo in esame e con l'impegno da parte del sottosegretario Oliva di venire in Commissione a fornire i chiarimenti richiesti — qualora non potesse intervenire ai nostri lavori il Ministro competente — se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia » (874)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O L I N A R I, *relatore*. Con il presente disegno di legge, presentato dal Ministro del commercio con l'estero, si vuole modificare il termine entro il quale, in base all'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e all'articolo 7 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, viene fatto obbligo alle banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengono in operazioni che comportino investimen-

ti di capitali in Italia, di dare comunicazione all'ufficio italiano dei cambi delle modalità di tali operazioni. Il termine fissato è stato, fino ad oggi, di 30 giorni.

L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria di carattere civile non inferiore a 100.000 lire e non superiore al triplo delle somme investite. Tale sanzione appare ora sproporzionata a causa dell'inflazione; inoltre la mancata notifica di un investimento di capitali esteri in Italia potrebbe produrre all'operatore il danno di non beneficiare delle previste agevolazioni.

La misura minima della sanzione pecuniaria talvolta supera l'ammontare stesso dell'investimento, mentre il ritardo nella comunicazione solo di pochi giorni può superare il limite fissato dalla norma.

Non si ravvisa poi, nel caso in questione, l'opportunità che venga riservata una particolare e più severa disciplina di sanzioni, e ciò perchè l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1938, n. 1928, che contiene norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie, non contempla per le pene pecuniarie alcun limite inferiore.

Per le ragioni suddette è stato necessario disciplinare la materia in modo più organico. A tal fine il provvedimento di cui trattasi dispone l'estensione da 30 a 60 giorni del termine cui va fatto l'obbligo, all'Ufficio dei cambi, della prescritta comunicazione.

Si ritiene, facendo ciò, di limitare il ritardo nelle segnalazioni. L'applicazione integrale, in caso di inosservanza dell'obbligo in parola, della norma di cui ai regi decreti-legge 12 maggio 1938 e 5 dicembre 1938, e successive modificazioni, comporta, pertanto:

1) la soppressione del limite minimo della pena pecuniaria;

2) l'elevazione del limite massimo dal triplo al quintuplo delle somme investite e quindi una uniforme disciplina in materia di repressioni delle disposizioni valutarie;

3) l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e dell'articolo 7 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

Come relatore, per concludere, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge di cui trattasi.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento e concorda con l'onorevole relatore nelle considerazioni da lui svolte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È fatto obbligo alle banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengono in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

La società ed in genere le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro sessanta giorni dalle alienazioni medesime.

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e l'articolo 7 della legge 7 febbraio 1956, n. 43.

(È approvato).

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

17ª SEDUTA (21 gennaio 1965)

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Veronesi il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione del Senato della Repubblica, discutendo il disegno di legge numero 874, fa voti perchè il Governo voglia con la massima urgenza prendere le migliori iniziative per la semplificazione e la armonizzazione delle norme in materia di investimenti di capitali esteri in Italia ».

O L I V A, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Accetto tale ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari